

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO - ONLUS

Corso Europa, 293 - 20017 RHO (MI) - CF. 05475200969

Relazione del revisore indipendente

Bilancio al 31/12/2022

Premessa

Il sottoscritto Giorgio Santarelli, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26/01/1962, con studio in Sesto San Giovanni (MI) Via Don Minzoni n. 49, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza al n. 817/A, ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti con il numero 93606, è stato nominato dal Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus con delibera del 12/10/2022 Revisore Legale per il triennio degli esercizi 2022– 2024.

L'Ente, costituito in data 21/10/2006, risulta attualmente iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al n. 2241 dal 16/05/2007 nonché al Registro Economico Amministrativo (REA) presso la CCIAA di Milano, Monza e Brianza al n. MI-1850420 e all'Anagrafe permanente delle Onlus - tipo A presso l'Agenzia delle Entrate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della parte Nord della Città Metropolitana di Milano.

Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In data 20/10/2020 con atto not. De Paoli di Milano n. rep. 25717/12457 la Fondazione si è dotata di un nuovo testo di Statuto, al fine adeguarne la clausole in maniera conforme al DLgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS), che acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore (RUNTS).

Tale iscrizione, che dovrebbe perfezionarsi nel corso del corrente anno, comporta tra l'altro (art. 86 DLgs 117/2017) “... *l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, rappresentando adeguatamente in bilancio, in modo distinto, le attività di interesse generale e quelle c.d. diverse... [Tali] obblighi ... si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.*”

Per quanto sopra si raccomanda l'Ente di dotarsi quanto prima di un adeguato software gestionale di contabilità che supporti i complessi adempimenti sopra richiamati, sia pur in maniera sintetica.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Sono indipendente rispetto alla Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare la mia relazione.

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Il Consiglio di Amministrazione utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia rilevato l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell'Ente o condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

L'Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente.

Responsabilità del revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

1. ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
2. ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
3. ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio di Amministrazione, inclusa la relativa informativa.

In proposito si evidenzia come il criterio di valutazione delle Attività Finanziarie sia stato modificato rispetto a quello utilizzato in sede di bilancio al 31/12/2021 ex art. 2423 bis n.6 C.C. Inoltre è stata fornita, come previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 2323 bis C.C., sommaria motivazione nella Relazione di missione indicandone schematicamente gli eventuali effetti sul bilancio.

Si raccomanda in proposito il mantenimento di suddetto criterio per gli esercizi futuri;

4. sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio di Amministrazione del presupposto di continuità dell'attività dell'Ente;
5. ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
6. ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile;

Il Bilancio al 31/12/2022 evidenzia un patrimonio netto di € 15.789.118 ed un risultato di esercizio negativo pari a € - 303.710.

Giudizio sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico al 31/12/2022, nonché dalla Relazione di missione, redatto ai sensi dell'art. 13 del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017). A mio giudizio il bilancio d'esercizio fornisce, ad eccezione degli effetti di quanto indicato nel paragrafo “Responsabilità del Revisore – punto 3”, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico, della Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus al 31/12/2022 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio sulla Relazione di missione

La responsabilità della Relazione di missione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all'organo amministrativo di Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus.


È di mia competenza invece esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione di missione con il progetto di Bilancio e di verificarne la conformità alle norme di legge.

In proposito occorre fare riferimento, tra l'altro, al DM Lavoro 5 marzo 2020 – “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” che fornisce (all. C) un preciso elenco di informazioni che devono essere fornite tenendo conto del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma adeguando, quindi, il contenuto della Relazione allo scopo di garantire una informazione completa, chiara veritiera e corretta sulla gestione dell'ente.

Inoltre le informazioni di cui al DM devono essere indicate “se significative” mentre ulteriori informazioni possono essere riportate quando queste sono ritenute “rilevanti” (l'OIC 12 a proposito del contenuto della Nota Integrativa – cui la Relazione di missione può riferirsi – prevede “l'indicazione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio”).

A mio giudizio, ad eccezione di quanto indicato nel periodo precedente, la Relazione di missione è coerente con il progetto di Bilancio d'esercizio di Fondazione Comunitaria Nord Milano – Onlus chiuso al 31/12/2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Sesto San Giovanni, 05/04/2023


Giorgio Santarelli
(Revisore legale)